



COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

Albo Pretorio n. 755/2020
Frossasco, 23/12/2020

ORDINANZA N. 49 DEL 23/12/2020 CONTINGIBILE E URGENTE

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN CORRISPONDENZA DI PORTA DI PINEROLO A CAUSA DI UN SINISTRO.

IL SINDACO

Premesso che, a causa di un sinistro occorso intorno alle ore 11:00 di oggi 23 dicembre 2020, l'arco della porta di Pinerolo presenta delle gravi lesioni in corrispondenza dell'imposta su entrambi i lati e si sono staccati alcuni mattoni e calcinacci. Altri mattoni risultano danneggiati. Sono visibili delle fratture nell'arco. I danni sono ascrivibili ad un autocarro che, procedendo in direzione Frossasco, ha urtato la chiave dell'arco. Immediatamente dopo la constatazione del sinistro (ore 11:20 del 23/12/2020) si è provveduto alla chiusura della strada ed a transennare l'area sottostante la porta;

Dato atto che sono in corso ulteriori accertamenti e si provvederà quanto prima alla redazione del *Verbale lavori somma urgenza Porta di Pinerolo* da redigere ai sensi dell'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da parte dell'arch. Giuseppe Buffo, responsabile del servizio tecnico del Comune di Frossasco;

Ritenuto che, in attesa di ulteriori accertamenti sia indispensabile provvedere all'istituzione del divieto di transito sia veicolare che pedonale poiché le vibrazioni prodotte dal traffico, in modo particolare quello pesante, potrebbero aggravare l'instabilità dell'arco e, conseguentemente, l'incolumità delle persone;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta che presenta il carattere dell'eccezionalità (necessità di intervento urgente al fine di scongiurare ulteriori danni alla struttura e per garantire l'incolumità degli utenti della strada), per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connotati dalla rigorosa osservanza della normativa in materia (Consiglio di Stato, 23.01.1991, n. 63; Consiglio di Stato, 11.04.1990, n. 369; Consiglio di Stato, 21.12.1984, n. 960);

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a



COMUNE DI FROSSASCO

difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”;

Dato atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 115 del 07.04.2011, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, limitatamente al comma 4, poiché comprende la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”;

Dato atto che è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (cfr. prot. n. 7586 del 23/12/2020)

ORDINA

- 1) Il divieto di transito sia veicolare che pedonale in corrispondenza della Porta di Pinerolo (via De Vitis) dalla data odierna (23/12/2020) fino alla conclusione degli accertamenti ed all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza;
- 2) che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale;
- 3) Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia alla Prefettura di Torino;

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO
dott. ing. Federico Comba